

ASSOCIAZIONI

Composti i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Tra. Sm. L. 11 21 40

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Affari giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE

Le Associazioni e le Istruzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Bellar In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

PARTE UFFICIALE

Il N. 1366 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 (n. 4) e 45 della legge 28 aprile 1869 sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale;

Vista la convenienza di regolare con norme fisse le comere che occorre talvolta di fare ad economia di cavalli per la rimonta dell'Esercito;

Visto il parere del Consiglio di Stato in dato 27 marzo 1873;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la comera ad economia di cavalli per l'Esercito, e d'ordine Nostro sottoscritto dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE.

RUCORTI.

Regolamento per la comera ad economia di cavalli per l'esercito.

§ 1. — Il Ministero della Guerra, quando determina che si comperino ad economia cavalli per l'esercito, affida le operazioni relative alla comera a Commissioni da lui appositamente nominate, e quelle di contabilità a Consigli di amministrazione dei Corpi militari aventi sede nelle zone assegnate alle Commissioni predette.

§ 2. — Ciascuna Commissione di comera cavalli sarà composta di 2 ufficiali e di un veterinario.

L'ufficiale più elevato in grado od, a grado uguale, il più anziano assumerà la presidenza. Un sott'ufficiale farà il servizio di scrivano.

§ 3. — Il Ministero determina e fa conoscere al presidente d'ogni Commissione di comera cavalli:

a) La quantità di cavalli da comperare; b) I requisiti ai quali i cavalli devono soddisfare a seconda delle armi alle quali devono essere destinati;

c) Il maximum dei prezzi da pagarsi; d) La zona di territorio nella quale la Commissione deve estendere le sue operazioni;

e) Quelle altre istruzioni che pel buon esito della comera, in vista delle condizioni di tempo e di luogo, saranno stimato opportune.

§ 4. — Il Ministero della Guerra, mediante avvisi da pubblicarsi nei comuni compresi nella zona assegnata a ciascuna Commissione di comera cavalli, farà noto la nomina ed il mandato della Commissione prefatta, invitando i proprietari di cavalli a presentarsi per la vendita; nell'avviso saranno indicate le condizioni generali alle quali i cavalli devono soddisfare, il giorno e la località in cui la Commissione accetterà le offerte.

L'avviso di cui sovra dovrà essere pubblicato almeno cinque giorni prima di quello in cui la Commissione darà principio alle sue operazioni.

§ 5. — Al sindaco del comune in cui la Commissione eseguisce le sue operazioni, per cura della Commissione medesima, sarà fatta istanza perchè voglia intervenire personalmente o delegare alcuno dei consiglieri comunali ad intervenire agli atti della Commissione per l'acquisto dei cavalli, affine di porgerle, all'occorrenza, quegli schiarimenti che giovassero di chiedergli per le proprie determinazioni, avvertendo che di esso rimane soltanto responsabile la Commissione.

In caso d'intervento del sindaco o chi per esso firmerà gli atti di comera, senza responsabilità di sorta per quanto è materia del contratto, ma solo per far risultare di tale suo intervento.

§ 6. — I Consigli d'amministrazione dei corpi militari dal Ministero incaricati della contabilità delle comere in discorso, appena ricevute l'avviso, inoltreranno al Ministero stesso opportuna richiesta d'anticipazione per la somma occorrente.

Se la medesima eccede le lire 30,000 non potendosi anticipare una maggiore, i Consigli predetti domanderanno appunto lire 30,000 per avanzare, occorrendo, altra domanda d'anticipazione appena saranno in grado di giustificare la erogazione almeno dei due terzi della somma precedentemente avuta.

§ 7. — Con questi fondi i Consigli d'amministrazione somministreranno alle Commissioni di comera cavalli le somme loro occorrenti, osservando in ciò le norme che il Ministero della Guerra, a seconda dei casi, si riserva di emanare.

§ 8. — Le Commissioni di comera cavalli, dopo essersi assicurate che i cavalli posseggono i requisiti prescritti dal Ministero, concorderanno direttamente coi proprietari e cogli allevatori, che loro presenteranno i cavalli, le condizioni di comera e vendita, salva sempre l'azione redibitoria della quale è conno all'art. 1505 del Codice civile.

Gli animali saranno visitati uno per uno, attribuendo a ciascuno il relativo prezzo, il quale, affinchè la comera possa avere l'effetto legale, dev'essere accettato oltrechè dal venditore, anche da non meno di due membri della Commissione.

§ 9. — Il pagamento di tal prezzo si effettua in presenza di tutta la Commissione, e del sindaco o consigliere comunale, quando sia intervenuto agli atti della medesima, dopo compilato l'atto della comera.

L'atto della comera conterrà: a) Il numero progressivo degli atti di comera compilati dalla Commissione, e la data; b) Il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del venditore;

c) Le note qualitative dell'animale; d) Il numero di rimonta che verrà impresso nell'atto dell'accettazione con bollo a fuoco nello zoccolo destro anteriore del quadrupede;

e) Il Corpo cui questo è destinato; f) Il prezzo convenuto col venditore; g) Le condizioni di garanzia od altre accettate dal venditore medesimo;

h) La quietanza del prezzo.

In uno stesso atto di comera si possono comperare tutti i cavalli acquistati da uno stesso venditore.

Gli atti di comera devono essere firmati da tutti i membri della Commissione, e dal sindaco o consigliere comunale che l'abbia assistita.

§ 10. — Per cura d'ogni Commissione di comera di cavalli:

a) Saranno giornalmente spediti al Consiglio d'amministrazione, incaricato della contabilità, gli atti di comera, unitamente ai documenti giustificanti le varie spese;

b) Saranno inviati ai Corpi, cui furono destinati i cavalli acquistati, gli atti qualitativi dei medesimi, debitamente firmati da tutta la Commissione.

§ 11. — Ogni Consiglio d'amministrazione, incaricato della contabilità della comera di cavalli, verifica tutti i documenti indicanti le spese, i quali saranno divisi nelle seguenti categorie:

a) Indennità fisse stabilite pel personale addetto alla Commissione comera cavalli, le quali saranno comprovate mediante gli elenchi nominativi certificati dalla Commissione stessa e convalidate dalle quietanze individuali del personale anzi accennato;

b) Spese varie (pagamenti di sensali, di uomini per il governo e custodia dei quadrupedi acquistati, pagamento per acquisto di robe occorrenti alla cura di cavalli e simili) pagate dalla Commissione, che si comprovano con le quietanze relative munite del visto della Commissione;

c) Trasporti della Commissione o del personale occorrente alla medesima, pagati da essa, comprovabili sempre con le quietanze dei conducenti. Nel caso però che per la natura o poca entità della spesa non si sia potuto ottenere le quietanze sopra accennate, si potrà alle medesime supplire con apposite dichiarazioni della Commissione;

d) Trasporti dei cavalli sulle ferrovie dal sito d'acquisto alle sedi dei Corpi cui sono destinati, certificati da apposite dichiarazioni della Commissione;

e) Prezzo dei cavalli risultante dagli atti di comera, cui si uniranno gli atti qualitativi certificati dalla Commissione, coll'indicazione del Corpo al quale furono destinati i cavalli;

f) I Corpi, ai quali sono assegnati cavalli incoattati, dovranno rilasciarne ricevuta alla Commissione da unirsi ai rendiconti.

§ 12. — Coll'appoggio di questi documenti ogni Consiglio d'amministrazione compila il suo rendiconto, che trasmette al Ministero della Guerra:

a) Subito che la Commissione di comera cavalli ha compiuto il suo incarico, quando non occorre altra anticipazione, oltre quella ricevuta, per far fronte ai bisogni della Commissione;

b) Appena che l'anticipazione ricevuta sia giustificata per i due terzi almeno, quando occorrono altre anticipazioni perchè la Commissione possa mandare a compimento l'incarico ricevuto.

In questo secondo caso, unitamente al rendiconto, il Consiglio d'amministrazione spedisce al

Ministero altra richiesta d'anticipazione per una somma, la quale col residuo dell'antecedente non ecceda il limite di L. 30,000.

Roma, addì 30 marzo 1873.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della Guerra RUCORTI.

Il N. 1368 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministero delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli impiegati dell'Amministrazione esterna delle gabelle sono divisi in due categorie.

Appartengono alla prima categoria gli ispettori superiori, gli ispettori e sott'ispettori delle gabelle, i direttori, e tutti gli impiegati di dogana con stipendio superiore alle lire 2200.

Appartengono alla seconda categoria gli impiegati addetti ai magazzini delle private, i controllori, i computisti ed agenti governativi presso le saline e tutti gli impiegati delle dogane il cui stipendio non sia superiore alle lire 2200.

Non fanno parte di alcuna delle suddette due categorie i commissari di dogana e delle saline, qualunque ne sia lo stipendio.

Per essi saranno tenuti dei ruoli speciali.

Art. 2. Per ottenere la nomina ad uno degli impieghi indicati nel precedente articolo e per essere promossi da una ad altra categoria d'impiego, fa mestieri essere dichiarati idonei per mezzo di esami, secondo i programmi che verranno stabiliti dal Ministro delle Finanze.

Art. 3. La data degli esami sarà fatta conoscere mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Per la forma degli esami, per il giudizio di merito e per l'ordine in cui devono essere classificati i concorrenti dichiarati idonei, si osserverà il disposto degli articoli 3, 4 e 9 del Regio decreto 31 ottobre 1871, numero 518. Sono concorrenti di prima classe per gli effetti dell'articolo 9 suddetto, coloro che hanno lo stipendio non inferiore a lire 2200.

Quando però trattasi di aspiranti che abbiano già il carattere d'impiegati dello Stato, nel giudizio di merito, si terrà anche conto del grado di operosità, diligenza e moralità dei concorrenti.

Con decreto del Ministero delle Finanze sarà determinato il modo con cui deve essere pronunciato il giudizio sul grado di operosità, diligenza e moralità dei concorrenti, non che la media dei punti a ottenersi in detto grado per essere ammessi agli esami di concorso.

Art. 4. La nomina agli impieghi di prima e seconda categoria, ed ai posti di commesso, avrà luogo secondo l'ordine nel quale i concorrenti si trovano classificati in seguito all'esame sostenuto.

Le promozioni di classe in ogni grado saranno per regola fatte in ordine di anzianità. Potranno però per un decimo essere fatte per merito. La nota degli individui da promuoversi per merito sarà fatta da una Commissione nominata dal Ministro delle Finanze.

Saranno a scelta le nomine a direttore e ispettore superiore.

Art. 5. Gli esami di concorso per gli impieghi di seconda categoria e di commesso avranno luogo ogni due anni, e quelli per gli impieghi di prima categoria ogni tre anni.

Questi termini potranno essere abbreviati quando se ne manifesti il bisogno. Potranno anche essere differiti di un anno, quando la metà dei dichiarati idonei non abbia ancora ricevuto collocamento.

Per la classificazione dei nuovi concorrenti e di coloro che, sebbene dichiarati idonei, pure si ripresentano un'altra volta all'esame, sarà osservato il disposto dell'articolo 12 del R. decreto 31 ottobre 1871.

Art. 6. Sono ammessi all'esame per impieghi di prima categoria:

a) Gli impiegati appartenenti alla seconda categoria con stipendio non minore di lire 1800;

b) Gli applicati computisti di prima e seconda classe del Ministero delle Finanze, i vice-segretari e i computisti di prima classe e gli archivisti delle Intendenze;

c) I luogotenenti della guardia doganale. Vi sono anche ammessi dopo sei anni di servizio ed anche solo dopo tre, quando abbiano riportato la licenza licenziale o quelli degli Istituti tecnici;

a) Gli impiegati della seconda categoria con stipendio inferiore alle lire 1800;

b) Gli applicati e computisti di terza e quarta classe del Ministero delle Finanze, i vice-segretari e computisti di seconda e terza classe delle Intendenze;

c) I sottotenenti della guardia doganale.

Art. 7. Sono ammessi agli esami per gli impieghi di seconda categoria:

a) Gli ufficiali della guardia doganale;

b) I protocolлисти, gli speditori copisti delle Intendenze, e i commissari di dogana;

c) I volontari, gli apprendisti, gli alunni che alla pubblicazione del presente decreto trovansi al servizio dell'Amministrazione delle gabelle e delle Intendenze di finanza;

d) Coloro che abbiano riportato la licenza dei ginnasi e delle scuole tecniche, oppure un certificato di capacità dato da quelle scuole professionali che saranno designate con decreto del Ministro delle Finanze e che provino inoltre di essere cittadini italiani, di aver sempre tenuto buona condotta e di non aver meno di 17 e più di 40 anni di età, e che siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 8. Sono ammessi agli esami per i posti di commesso:

a) I brigadiere della guardia doganale, qualunque siano gli anni del loro grado e servizio;

b) I sott'ufficiali dell'esercito e dell'armata e del Corpo dei Reali carabinieri che abbiano almeno 12 anni di servizio e non più di 35 di età, che siano provvisti di regolare congedo e che provino di essere celibi o vedovi senza prole, e di aver tenuto una lodovole condotta per tutto il tempo che rimasero sotto le armi;

c) Gli agenti subalterni di dogana con cinque anni almeno di servizio;

d) E nel quinquennio 1873-77 gli scrivani straordinari con 5 anni almeno di servizio presso il Ministero o le Intendenze di finanza, con età non superiore ai 35 anni e in istato calibe.

Art. 9. L'aspirante non dichiarato idoneo al 1° esame può essere ammesso a nuova prova in occasione di un altro esperimento.

Fallita questa seconda prova, può essere riammesso una terza volta, ma dopo trascorsi tre anni.

Art. 10. Gli esami che si fossero fin qui sostenuti per le diverse carriere dell'Amministrazione delle gabelle e non indicati nel precedente articolo non valgono a conferire l'idoneità richiesta dal presente decreto.

Art. 11. Gli impiegati in disponibilità potranno essere nominati senza esame ai posti delle gabelle equivalenti a quelli che occupavano quando erano in attività di servizio.

Art. 12. Le nomine ai posti di ufficiale della guardia doganale saranno determinate dall'esito di esami speciali che avranno luogo ogni due anni, e dai risultamenti d'un esperimento di sei mesi.

I candidati saranno mandati in esperimento secondo l'ordine nel quale si troveranno classificati.

Art. 13. Sono ammessi agli esami per i posti di ufficiale della guardia doganale:

a) I brigadiere della guardia doganale che abbiano due anni di grado e cinque di servizio, oppure che siano stati ufficiali dell'esercito;

b) Gli ufficiali dell'esercito, dell'armata e del Corpo dei Reali carabinieri aventi i requisiti indicati alla lettera b dell'art. 8.

Art. 14. Possono essere nominati ufficiali della guardia doganale senza la prova dell'esame i brigadiere che, essendone stati dichiarati idonei, si trovano alla pubblicazione del presente decreto in esperimento semestrale ad esercitare alcuno di questi posti.

Art. 15. Il presente decreto andrà in vigore il giorno 1° giugno 1873.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il Numero DCVII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società Anonima Fondatrice per la concentrazione della torba in Italia e conseguenti bonifiche stabilite in Firenze col capitale nominale di lire trecentocinquanta diviso in n. 1200 azioni da lire 250 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio; Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, denominata Società Anonima Fonda-

trice per la concentrazione della torba in Italia e conseguenti bonifiche, sedente in Firenze ed ivi costituitasi con atto pubblico del 15 dicembre 1872, rogato U. Sartoni al n. 26 di repertorio, contenente inserito lo statuto sociale, o con l'atto pubblico del 17 dicembre 1872, rogato U. Sartoni al n. 27 di repertorio, è autorizzata, e lo statuto predetto coll'annesso capitolato è approvato colle modificazioni prescritte dallo articolo 2 del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'articolo 3 sono aggiunte queste parole: « per la proroga della durata sociale è necessaria l'approvazione governativa. »

b) In fine dell'articolo 4 sono aggiunte queste parole: « previa modificazione dello statuto da sottoporsi alla approvazione governativa. »

c) All'articolo 5 è sostituito il seguente: « Il capitale sociale è di lire 300,000 diviso in n. 1200 azioni da lire 250 ciascuna. Potrà essere aumentato fino a lire 500,000 per deliberazione del Consiglio d'amministrazione e con l'approvazione governativa. Le azioni sono divisibili in serie, composto di 1000 azioni ciascuna. »

d) L'articolo 6 è soppresso.

e) Nell'articolo 7 dopo le parole « potrà venire aumentato » sono inserite queste « fino ai 5 milioni di lire. »

f) Nello stesso articolo 7 alle parole « di fondazione, saranno preferiti » sono sostituite queste: « al tempo della nuova emissione, saranno preferiti. »

g) In fine dell'articolo 9 sono aggiunte queste parole: « non ostante qualunque cessione di esse. »

h) In fine dell'articolo 10 sono aggiunte queste parole: « Riscuotendo infruttuosa la vendita delle azioni dei soci morosi si procederà all'annullamento delle medesime a forma dell'articolo 154 del Codice di commercio. »

i) Nell'articolo 12 sono cancellate le parole « Il primo Consiglio viene nominato dal Comitato promotore e dura in carica due anni. »

k) Nell'art. 13 alla parola « dei primi due anni » sono sostituite le parole « del primo anno. »

l) Nell'art. 16 alle parole « cinque consiglieri » sono sostituite le parole « sei consiglieri. »

m) Nell'articolo 28 dopo le parole « azioni da essi rappresentate » sono inserite queste « purchè le deliberazioni vengano sugli oggetti posti all'ordine del giorno nella prima convocazione. »

n) In fine dell'articolo 35 sono aggiunte queste parole: « Le stesse condizioni sono necessarie per le deliberazioni intorno all'aumento del capitale sociale ed alle modificazioni dello statuto. »

o) In fine dell'articolo 38 sono aggiunte queste parole: « Il bilancio della Società appena abbia ricevuto la approvazione della assemblea generale dovrà essere pubblicato ogni anno e trasmesso in copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

p) È soppresso il paragrafo n. 2 dell'articolo 3 del capitolato annesso allo statuto.

Art. 3. La Società contribuirà nelle spese degli uffici di ispezione per lire 150 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 16 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con decreto Reale del 26 marzo 1873:

- Capponi Salvatore, reggente il posto di cancelliere presso la pretura di Trivigno, è nominato cancelliere della pretura medesima; Valazzi Giulio, id. di segretario alla R. procura di Pesarò, id. segretario della R. procura medesima; Vicario Carlo, cancelliere della pretura di Avigliano, è tramutato alla pretura di Corleto Perticara; Locuratolo Vincenzo, id. di Corleto Perticara, id. di Avigliano; De Rosa Gustavo, id. di Piacenza, id. di Trivigno; Ruggiero D. nato, id. di Trivigno, id. di Piacenza; Longo Antonio, vicecancelliere al tribunale di Catania, è nominato vicecancelliere alla Corte d'appello di Catania; Corsini Domenico, vicecancelliere aggiunto al tribunale di Catania, id. al tribunale di Catania; Castorina Mario, id. id. alla Corte d'appello di Catania; Zerbo Giovanni, vicecancelliere della pretura Borgo in Catania, id. al tribunale di Catania; Maueri Francesco, id. di Duomo id. id.

MINISTERO D' AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ELENCO degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica rilasciati nella seconda quindicina del mese di aprile 1873.

N.º d'ordine	COGNOME, NOME e domicilio dei concessionari	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi o segni distintivi di fabbrica
1	Legrand Alexandre alid à Fécamp (Francia).	25 febbraio 1873	Due etichette rettangolari colle leggende in una <i>Dendrocinete</i> e nella altra <i>Liquor Monachorum Benedictinorum Abbatias Fuscanaensis</i> ed un'altra rotonda colle parole <i>D. O. M. Le Directeur A. L.</i> e nel mezzo una croce. Due sigilli in cera lacca contenenti uno la figura di San Benedetto e la leggenda attorno <i>die prior SS. Primitivus Com. S. Mauri</i> e più in dentro <i>S. Benedictus</i> e l'altro uno stemma nel centro del quale vi sono tre mure ed al disopra una mitra ed un pastorale. I suddetti marchi già usati in Francia sopra le bottiglie contenenti il liquor Benedictino fabbricato a Fécamp dal signor Legrand saranno dal medesimo usati tutti sopra gli stessi recipienti di cui tiene deposito in tutte le città d'Italia.
2	Fraisse Brossard fils jenseu (Ditta) à St-Etienne (Francia).	5 aprile 1873	Etichetta a forma di stemma in alto della quale una banderuola svolazzante colle parole <i>Fabrique de St-Etienne</i> , al disotto una stella, nel centro uno scudo colle parole <i>Vilours</i> e le lettere <i>F. B.</i> , ai due lati due leoni colle teste di cavallo poggianti contro lo scudo e sopra medaglie che formano la base dell'etichetta, in basso le parole <i>Marque déposée</i> . Il detto marchio già usato in Francia sopra i vetri fabbricati dalla Ditta suddetta sarà pure dalla medesima usato sugli stessi oggetti dei quali tiene deposito e smercio in Italia.

Torino, dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, addì 5 maggio 1873.

Il Direttore del R. Museo Industriale Italiano M. ELLA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Avviso agli aspiranti ai posti d'ingegnere aggiunto per il servizio tecnico del Macinato.

Trovansi vacanti presso gli uffici provinciali del macinato alcuni posti d'ingegnere aggiunto di 3ª classe retribuiti con lo stipendio annuo di lire 1,500 stabilito col R. decreto del 4 aprile 1873, oltre alle indennità di viaggio e di soggiorno stabiliti dai Regi decreti del 14 febbraio 1862 e 25 agosto 1863.

Per essere ammesso a tali posti ogni aspirante deve far pervenire al Ministero delle Finanze (Ufficio centrale del Macinato) la sua domanda in carta bollata da lire 1 20, corredata:

1ª Dell'atto di nascita dal quale risulti che non ha oltrepassata l'età d'anni trenta.

2ª Del diploma, in originale od in copia autentica, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il corso regolare teorico-pratico di studi matematici presso una delle scuole d'applicazione dell'ingegneri del Regno, e vi ha ottenuto il diploma di libero esercizio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di sabato 31 del corrente mese, incominciando alle ore 9 antimeridiane, si procederà in Firenze in una delle sale di questa Generale Direzione (via della Fortezza, n. 8), con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni al portatore, create colla legge del 9 luglio 1850 (legge 4 agosto 1861, elenco D, n. 6), cioè:

1ª All'abbruciamento delle obbligazioni sorte nelle precedenti estrazioni e presentate al rimborso entro il corrente semestre;

2ª Alla quarantesimasetta semestrale estrazione per le obbligazioni da estinguersi in fine del corrente semestre, in via di rimborso, giusta la relativa tabella inserita nel Reale decreto del 5 giugno 1851.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di duecento ottantuna, sul totale delle 10,118 vigenti.

Alle prime cinque obbligazioni che saranno estratte, oltre il rimborso di lire 1,000, corrispondente al capitale nominale, sono assegnati i seguenti premi, cioè:

Alla 1ª estratta	L. 33,330
» 2ª	» 10,000
» 3ª	» 6,670
» 4ª	» 5,260
» 5ª	» 1,380

Totale dei premi L. 56,640

Con successiva notificazione si pubblicherà l'elenco delle obbligazioni estratte, quello delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni ma non ancora presentate per rimborso, ed il montare delle obbligazioni abbruciate.

Firenze, 15 maggio 1873.
Il Direttore Generale
NOVELLI.
Il Direttore Capo di Divisione
Egretario della Direzione Generale
PASOLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.
Il 16 andante in Piedimulera, provincia di Novara, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.
Firenze, li 19 maggio 1873.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.
Il 18 corrente in Lido, provincia di Venezia, ed il 19 in Montebelluna, provincia di Treviso, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno. Il giorno 17 fu pure riaperto allo stesso servizio e collo stesso orario, durante la stagione dei bagni, l'ufficio di Ortopia, provincia di Novara.
Firenze, li 20 maggio 1873.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(3ª pubblicazione).

In ordine al prescritto dell'articolo 43 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sotto descritto deposito, ed allegandosi lo smarrimento del relativo certificato, resta affidato chiunque possa avervi interesse, che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione, e resterà di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire cento ottanta fatto da *Rap. S. Stefano* in Giuseppe di Majano per cauzione verso il Ministero delle Finanze dell'esercizio di un molino posto in detto comune, come da certificato numero 756 rilasciato il giorno 11 marzo 1871 da questa Amministrazione.

Firenze, addì 14 maggio 1873.
Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACCHETTI.
Per il Direttore Generale
CRESOLLA.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In conformità al disposto dell'articolo 75 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5953, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento dei mandati sottoscritti, ove non vi siano state opposizioni, un mese dopo la pubblicazione del presente, ne saranno rilasciati i corrispondenti duplicati e resteranno di nessun valore i precedenti titoli.

Mandati n. 40 di lire dieci, centesimi trentasette, e n. 472 di lire dieci, centesimi trentasette, emessi il 30 giugno e 30 dicembre 1867 dalla abolita Cassa dei depositi e prestiti di Milano a favore di *Ranzani Francesco* per interessi scaduti al 1º gennaio e 1º luglio 1867 sul deposito di lire cinquecento e quattro, centesimi cinquantadue, rappresentato dalla polizza n. 4753.

Firenze, addì 10 maggio 1873.
Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACCHETTI.
Per il Direttore Generale
CRESOLLA.

PARTE NON UFFICIALE

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULL'ISTRUZIONE SECONDARIA

Adunata del 14 maggio a Torino.

La seduta è aperta al mezzogiorno. Presiede il conte Cantelli, e sono presenti i commissari Carbone, Cremona, Tenca e Finali.

Il sig. Ronchail Lorenzo incomincia col ringraziare la Commissione d'esser venuta a Torino, e spera ch'essa procurerà di far porre argine a certi abusi che si hanno a lamentare in questa città. Parla poi di un metodo d'insegnamento di calligrafia con la mano sinistra e di lingua francese. Senonchè il presidente gli fa considerare che la Commissione non può entrare nella questione personale ch'egli fa, e lo prega quindi a rivolgersi intorno al suo proposito a chi di diritto.

Il sig. Colombetti, professore di calligrafia, dice di aver già chiesto per iscritto alla Commissione che si adoperi affinché venga introdotto nelle scuole secondarie italiane l'insegnamento della stenografia, preceggendo il sistema più facile per noi altri Italiani, e che il Governo tenga conto delle lunghe fatiche da lui sostenute per diffondere la stenografia nel nostro paese.

Inoltre egli desidera che negli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia sia chiamata a giudicare non una sola persona, come ora suol farsi, ma una Commissione composta almeno di tre calligrafi; e che oltre a tali esami vengano dati in modo più accurato, più severo, e più giusto. Sarebbe infine molto utile che il professore di calligrafia fosse ad un tempo professore di stenografia, sicchè potesse insegnare ai giovani delle scuole secondarie

l'una e l'altra disciplina contemporaneamente. Il signor Valabrega, professore anch'esso di calligrafia, riferisce come un metodo d'insegnamento calligrafico quantunque assai difetoso e riprovato espressamente da una Commissione, sia pur nondimeno tenuto in favore da qualche potestà scolastica, e adoperato ancora in due cospicui collegi. Si duole anche di altri inconvenienti che seggono in Torino, e propone anch'egli che gli esami d'abilitazione all'insegnamento della calligrafia vengano dati da uomini competenti, e non da una persona quasi esclusivamente a ciò privilegiata.

Interrogato, dice che come gli Inglesi, così anche gli Italiani potrebbero e dovrebbero insegnarsi di apprendere e di usare nelle loro scritture un carattere eguale e bello, né crede che lo scrivere in fretta giustifichi la mano del calligrafo, poiché egli sa che i buoni calligrafi scrivono bene anche quando scrivono in fretta.

Il cav. Morgari, professore di ornato, come padre di famiglia si dichiara contento della istruzione che riceveranno i figli nel ginnasio, né gli parve ch'essi si lamentassero della molteplicità delle materie.

Il disegno che i giovani imparano nelle scuole tecniche, sembra a lui che basti per avviarli all'esercizio delle arti e dei mestieri, o quelli che si presentano all'Accademia di belle arti in cui egli dà lezioni di ornato, si mostrano abbastanza bene preparati, talchè di quattordici o di quindici, undici o dodici vengono d'ordinario approvati negli esami di ammissione. Trattandosi però di allievi maestri, converrebbe assoggettarli almeno ad un anno di tirocinio, affinché acquistassero quella pratica che è sempre necessaria per coloro i quali vogliono dedicarsi all'insegnamento.

Il prof. Giovanni Lanza muovendo dalle consuetudini e dalle inclinazioni della società moderna, diverse da quelle del passato, come mostra bramosia irrequieta ed impaziente premura in ogni cosa, nel costruire edifici, per esempio, nel viaggiare, nel promuovere le industrie, nel dar nuova vita al commercio, così palesa una indocile fretta non tanto nel procacciare l'istruzione e l'educazione ai giovinetti, quanto nel fare ch'essi procedano di anno in anno e di classe in classe quasi senza posa, non badando punto al loro sapere.

Egli vorrebbe che la istruzione e la educazione dei giovinetti procedesse invece a grado a grado per modo che l'una e l'altra lasciassero nutrimento vitale e non leggiero, e durevole dell'animo loro. Vorrebbe insomma che gli studi accelerati e arruffati e incomposti e indigesti venissero quanto è più possibile impediti. Né di questa pecca è solo da accagionare lo insegnamento privato. Vero è che molte e gravi accuse vengono mosse agli istituti privati; ma non è men vero che il Governo ha in poter suo dei mezzi efficaci per raddezzarli e per correggerli. Ma egli pensa che il più efficace di tali mezzi è quello di ordinare con perfetta disciplina e con sapiente regime i propri istituti.

Fuori di queste condizioni gli istituti educativi, e segnatamente i convitti, non possono aver vita prospera e lunga, ond'egli non si meravigli che alcuni collegi nazionali siano tenuti in minor riputazione di alcuni altri collegi privati, siano essi laicali, o governati da associazioni religiose, come anche non si meraviglia che e siano saliti in così alta fama parecchi altri collegi nazionali nelle provincie dell'Italia superiore. Del resto un po' più un po' meno di abaco, un po' più un po' meno di lettura, un po' più un po' meno di greco e di latino non metterebbe sicuramente a repentaglio l'avvenire e la sorte della patria. Molto più importa invece che i giovani e il popolo siano costumati ed onesti, morali e virtuosi, e la morale e la virtù vera non si può ricavare dal sillabario sibbene dal catechismo.

I convitti in ogni modo sono utili o dannosi secondo che sono atte o non atte a governare le persone che vi sono preposte. È poi chiaro che la maggior parte di coloro i quali inviano i loro figli ad istituti diretti da associazioni religiose sono a ciò mossi dal pensiero e dal desiderio di farveli cristianamente educare. Le ragioni politiche c'entreranno, se così si vuole, in qualche caso, ma il più spesso non c'entrano. L'insegnamento religioso può essere conservato nelle scuole pubbliche; ma deve essere commesso ad uomini autorevoli che sappiano cattivarsi la benevolenza, la stima ed il rispetto dei giovani.

L'insegnamento della filosofia è utile, è anzi necessario, ed egli accenna al modo di renderlo in tutto e per tutto opportuno e sostanzialmente profittevole. Tornando sull'insegnamento religioso dice che vorrebbe avere, massime nelle classi superiori, un indirizzo scientifico, e tenuto in onore presso il Governo, rendendolo obbligatorio nell'esame.

Il cav. Carlo Avalle dice che la malattia dell'istruzione secondaria è assai più grave di quanto paia: ma d'altra parte crede che i rimedi finora pensati siano insufficienti a sanarla. Tutto il male adunque sta, secondo lui, in un equivoco; e l'equivoco sta in ciò, che le famiglie non badano al sapere dei loro figli, ma a farli approvare negli esami. Esaminando la nostra letteratura, noi la troviamo meschina, appunto perchè non si gettano nelle scuole, a farla crescer solida, quelle fondamenta che dee avere. Nelle scuole non si dee tanto guardare a far sapere troppo ai giovani, quanto ad insegnar loro il modo di studiare, e di studiare con profitto.

Coloro i quali con simulata ingenuità dicono che nelle pubbliche scuole non si cura l'educazione dei giovani, muovono ai pubblici insegnanti un'accusa ingiusta.

I giovani debbono essere educati come uomini e come cittadini: alla educazione dell'uomo deve provvedere la famiglia; all'educazione del cittadino rivolgono le loro cure i maestri, e

questo dovere lo compiono essi, chechè si dica da taluno, con coscienza. Ma come gli insegnanti hanno dei doveri, così pure hanno dei diritti, e primo dei loro diritti è quello di essere sufficientemente remunerati e rispettati. Se qualcuno di essi manca, si castighi, ma non ne portino la pena coloro che non hanno da rimproverare a se stessi alcuna colpa.

Fa poi qualche osservazione sopra quella o quell'altra materia d'insegnamento, e si ferma in particolare modo su quello della storia, che vorrebbe confidato ad uomini i quali vi si fossero profondamente apparecchiati.

Il comm. Baruffi, interrogato, non nega che nei ginnasi e nei licei moderni siano fatti dei progressi; ma vi s'insogna troppo, a quanto gli pare, ed in sostanza vi s'impista poco, o almeno poco sostanziale. Un po' meno di greco e un po' meno di latino, ed anche un po' meno di matematica, egli dice; e s'introduca invece negli istituti pubblici un po' di igiene, senza la quale non può esser prospera né lieta la vita, e ai badi più alla educazione.

Il prof. Pietro Signetti afferma che i giovinetti vengono dalle scuole elementari poco preparati ai ginnasi, forse perchè oggi hanno da studiare troppo e profitano poco in quelle scuole. In ogni modo converrebbe ordinare che non fossero accolti all'esame d'ammissione nel ginnasio se non quei giovinetti che avessero subito con buon successo l'esame della quarta classe elementare. Per coloro che si vogliono dedicare all'insegnamento non basta la laurea, ma è pur necessario un tirocinio pratico sotto la direzione di un valente professore.

Quanto ai giovani bisognerebbe prescrivere che per passare d'anno in anno da una classe all'altra subissero tutti quanti un esame negli istituti pubblici. Non è giusto che i giovani i quali frequentano le scuole private accelerino i loro studi, e che gli alunni delle scuole pubbliche siano costretti a passarvi un anno in ogni classe. Ad ovviare a questo inconveniente basterebbe dare agli alunni delle scuole pubbliche la facoltà di subire nella sessione del principio dell'anno l'esame superiore a quello già subito in sulla fine dell'anno anteriore. I programmi e i libri di testo dovrebbero esser uniformi in tutte le scuole del Regno. Il greco non si potrebbe insegnare con frutto nelle prime due classi del ginnasio, si potrebbe però accrescere di un altro anno il corso del ginnasio, ed invece diminuire dello stesso spazio il corso liceale, avvertendo che il primo è consacrato agli studi letterari e veramente classici, mentre il secondo è volto agli studi scientifici.

Interrogato, dà poi delle risposte sull'orario e sulle vacanze. Queste ultime gli paiono troppo lunghe, ma non mal distribuite; e stima quella del giovedì necessaria tanto ai giovani quanto agli insegnanti. Oltre a ciò, tornando agli esami, egli stimerebbe cosa utilissima lo stabilire un esame di licenza ginnasiale inferiore.

Il professore cav. Giuseppe Rota risponde che quanto all'ordinamento delle scuole normali poco gli pare che resti da desiderare; ma vi si potrebbe far di più rispetto alla esecuzione dei regolamenti.

È utile il convitto che vi è annesso, ma non è frequentato da tutti, e non tutti ne ricavano l'ammaestramento necessario per educare i giovinetti. Molto spesso un ispettore incontra dei maestri che sanno istruire, e che pur non sanno educare. Gioverebbe adunque, secondo lui, obbligare tutti i futuri maestri a frequentare il convitto normale. Assolutamente necessario è pure il tirocinio degli allievi maestri sotto la direzione e lo esempio di un abile insegnante. Non tutti i giovani che fanno il corso normale si danno poi in effetto all'insegnamento, sia perchè trovano da occuparsi meglio, sia perchè è troppo scarso lo stipendio dei maestri, sia ancora perchè non sempre son essi ben trattati dai municipi. Così anche può dirsi di quelli che ottengono il sussidio, molti dei quali pigliano subito, dopo usciti dal corso, altra via da quella del pubblico insegnamento.

Ciò per altro non può del pari lamentarsi intorno alle allieve maestre, la massima parte delle quali non hanno altro modo di occuparsi ed accettano di buon grado una scuola.

Comunque siasi però gli allievi maestri e le allieve maestre prima di andar a comandare in una scuola devono imparare ad ubbidire, e per contrarre quest'abito felice e per acquistar le doti del buon educatore gli anni che ora trascorrono nel convitto normale non bastano ancora. In ogni modo non si dovrebbe concedere alcuna patente magistrale senza un saggio sicuro di tirocinio, particolarmente sul modo di governare una scuola unica di campagna, che è la più difficile nella palestra pedagogica, ed anche la più faticosa, oltre che è la più frequente nei comuni di una provincia.

Utilissima esandio gli parrebbe una scuola normale in cui si preparassero delle maestre per le scuole di campagna, perchè incomincierebbero a pigliare consuetudini modeste, e vivrebbero con la speranza di essere un dì o l'altro promosse ad una scuola di città.

Non gli pare infine disdicevole all'ufficio del maestro il raccogliere in sé qualche altro ufficio di minore importanza, come, ad esempio, sarebbe quello dell'organista in un piccolo comune. Tali maestri, secondo ch'egli ha sperimentato, fanno miglior prova di quelli che non hanno altra occupazione, i quali ultimi si abbandonano facilmente alla vita del giuoco e dell'osteria.

La seduta è levata alle ore 4 pomeridiane.

NOTIZIE VARIE

Domenica scorsa, come venne annunziato, si tenne nelle sale del Campidoglio l'adunanza del Comitato Centrale dell'Associazione Nazionale degli asili rurali per l'infanzia. Presiedeva il conte Terenzio Mamiani. Preceduto anzi tutto alla nomina della nuova direzione per secondo quinquennio dell'Associazione, risultarono eletti i signori conte Mamiani, barone Ricasoli, comm. De Cesare, comm. Finali e prof. Coppino.

Si aprì quindi la discussione sulla proposta che era all'ordine del giorno circa il modo a tenersi, o per accordi col Ministero della Pubblica Istruzione, o per opera di una legge d'iniziativa del Governo e del Parlamento, perchè l'asilo-scuola possa essere sostituito alle scuole inferiori rurali.

Ne discorsero a lungo i signori avv. Mancini, prof. Coppino, comm. De Cesare, e fu conchiuso dovesse una Commissione, studiata la questione, certo non lieve né facile, presentare una speciale proposta per la risoluzione di quella.

La nomina dei membri della Commissione fu lasciata al presidente dell'adunanza, il quale chiamò a farne parte i signori avv. Mancini, prof. Coppino, comm. De Cesare.

Il cav. Ottavio Gigli fu confermato nella carica di segretario dell'Associazione.

— Ci scrivono da Pavia che il giorno due del prossimo giugno, alle ore due pomeridiane, verrà inaugurato in quella città il monumento al prof. Panizza. L'inaugurazione verrà preceduta da un discorso del prof. Francesco Orsi membro della Commissione del detto monumento, ed avrà luogo nella Regia Università.

— La Società geografica di Londra tenne ultimamente una importante seduta sotto la presidenza di sir Enrico Rawlinson. Assistevano all'adunanza l'ammiraglio Collinson, sir Giorgio Back, il signor John Barrow, lady Franklin ecc. Sul principio della seduta fu annunziato che la spedizione del luogotenente Grandy nell'Africa occidentale alla ricerca di Livingstonia era arrivata a San Paolo di Loanda, e aveva dovuto ripartire verso il 17 oppure il 18 febbraio per l'interno di quel continente. L'altra spedizione, diretta alla volta dell'Africa orientale, sotto la direzione dei luogotenenti Cameron e Murphy, si era avanzata da Zanzibar a Baguwoy, cioè a circa trenta miglia nell'interno dell'Africa.

Quindi il capitano Sherard Osborn diede lettura di una relazione sulla probabile esistenza di un continente finora sconosciuto nelle regioni artiche. Ecco le principali informazioni contenute nella relazione del capitano Sherard Osborn: La carta delle regioni polari conosciute dimostra che le coste settentrionali dell'Europa, dell'Asia e dell'America non si estendono che verso il 70º parallelo di latitudine, a eccezione della grande penisola che si trova a circa 105 gradi di longitudine, tra la foce dei fiumi Obi e Lena.

L'oceano artico non ha meno di 2,400 miglia di larghezza. Vi si accede per due strade: per lo Spitzberg, e per la baja di Baffin. Per la prima di queste strade Parry giunse, nel 1827, al parallelo 82º 43' di latitudine boreale; ma si vide benosto respinto indietro da una corrente glaciale, cosicchè non gli riuscì di proseguire il viaggio. Per la via della baja di Baffin non si penetrò tant'oltre, ma venne percorsa una distanza di 1,320 miglia da ciascun lato del ristretto. A levante si trova il continente della Groenlandia; a ponente sono alcune isole, le quali da mezzanotte della baja di Hudson si estendono fino alla terra di Grinnel. Né dell'una, né dall'altra parte si poté scorgere il termine della terra.

Riassumendo queste osservazioni, risulta che, passando per lo Spitzberg, si arrivò ad una latitudine di 82º 47', e fu scoperto un mare di ghiaccio senza veruno apparente indizio di terra. Passando per la baja di Baffin si arrivò soltanto a 82º di latitudine; ma vi si trovò un mare aperto ed una terra situata a tramontana. Ora rimane a determinarsi se quella terra si prolunghi ancora nella stessa direzione, e se può trarsene partito per una esplorazione artica. Il signor Osborn, appoggiandosi alle osservazioni di navigatori celebri, conchiude potersi per via di terra arrivare fino al polo artico, passando per la baja di Baffin e per le isole di quell'arcipelago.

DIARIO

La Camera inglese dei Comuni ebbe a discutere una questione che, quantunque non avesse alcuna importanza politica, indusse tuttavia il signor Gladstone a pronunciare un notevole discorso. Trattavasi di una questione ecclesiastica. Il signor Cooper Temple chiedeva la seconda lettura di un progetto di legge ch'egli aveva di già presentato nell'anno scorso, ed a' termini del quale un pastore, che appartenga alla Chiesa stabilita, potrebbe, col consenso de' suoi fabbricieri, chiamare sulla sua cattedra, per predicarvi, un ecclesiastico appartenente a una delle chiese dissidenti, od anche un laico che fosse spinto da zelo divoto a far udire la parola evangelica. Il sig. Hughes, appoggiando questa proposta, disse che una tale abitudine stabilirebbe rapporti di armonia e fratellanza fra tutte le comunità cristiane, e associerebbe tutte le forze della fede contro l'ateismo ed il materialismo. Ma la proposta di Cooper Temple incontrò una forte opposizione. Il signor Gladstone l'ha soprattutto combattuta con molta energia, allegando

I gravi inconvenienti che deriverebbero dalla pratica suggerita dal proponente. La proposta venne respinta da 199 voti contro 53.

La stessa Camera dei Comuni, nella seduta del 16 maggio, respinse una proposta del signor Miall, diretta a togliere il carattere di religione di Stato alla Chiesa protestante d'Inghilterra.

Il Journal des Débats fa le riflessioni che seguono intorno alle condizioni tra le quali l'Assemblea riprende i suoi lavori: « Gli squilibri del 27 aprile e dell'11 maggio hanno avuto questo doppio significato: da una parte, che la Francia non vuol più l'equivoco: dall'altra, che essa vuole uscire per mezzo della repubblica. Non si tenti di scambiare i termini della questione e di ingannare il paese, o d'ingannare se medesimo con una falsa od esagerata interpretazione del risultato delle ultime elezioni.

in questo momento e che registriamo con piacere ci assicura che la sua perseveranza e la sua patriottica tenacia ha finito col trionfare. Il signor Casimiro Périer accetta il portafoglio dell'interno. Il signor Béranger accetta quello dei lavori pubblici in luogo del signor Fourtoul che diviene ministro dei culti ed il signor Waddington assume il portafoglio della pubblica istruzione.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri continuò la discussione dello schema concernente le Corporazioni Religiose della città e provincia di Roma. Vi presero parte i deputati Michelini, Varé, Mancini, Plutino Agostino, Chiaves, Corte, Guerzoni, Billia Antonio, Carini, Minervini, i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, il Presidente del Consiglio, il relatore Restelli: e per fatti personali i deputati Peruzzi e Crispi. Deliberatosi per appello nominale sopra un ordine del giorno proposto dal deputato Carini, il quale venne respinto con voti 179 contrari, 157 favorevoli ed una astensione, venne approvata un'aggiunta proposta dal deputato De Donno riguardo al rappresentante dell'Ordine dei gesuiti.

Dispacci elettrici privati (AGENZIA STEFANI)

Mosca, 19. Lo Scia di Persia è arrivato oggi a mezzogiorno. La notizia data da parecchi giornali inglesi che i russi abbiano preso Chiva è priva di fondamento.

Venezia, 20. Alle ore 5 45 è qui giunta S. A. R. il Principe Umberto.

Versailles, 20. S. d.uta dell'Assemblea nazionale. — Si procede alla nomina degli Uffici. Fra i 15 presidenti che risultano eletti, 13 appartengono alla destra o al centro destro e 2 al centro sinistro.

Goulard, Benoit d'AZY e Yvet sono eletti vicepresidenti. Martel non ottenne una maggioranza sufficiente.

Berlino, 20. La Sessione della Dieta prussiana fu chiusa oggi dal ministro Roon con un discorso reale.

Il discorso constatò gli ottimi risultati ottenuti in questa Sessione su tutti i rami della legislazione. Dice che la riforma dell'amministrazione interna è terminata nelle sue basi principali. Esprime la speranza che le leggi ecclesiastiche produrranno la pace fra i membri delle diverse confessioni e indurranno la Chiesa ad impiegare le sue forze unicamente per il puro servizio della parola di Dio.

Nel medesimo tempo il signor Thiers continua la rigorosa osservanza delle norme del governo rappresentativo che noi ricordavamo testé. I suoi sforzi sono stati penosi e lungamente osteggiati. Ma una notizia che ci arriva

ria, dal quale trarranno profitto il commercio e la difesa del paese. Dichiarò che questi felici risultati della legislazione furono ottenuti specialmente grazie all'accordo fra il governo e la rappresentanza del paese. Esprime finalmente la speranza che il popolo prussiano si lascerà guidare anche nelle prossime elezioni da questo stesso spirito, onde assicurare la prosperità e lo sviluppo della patria.

BORSA DI BERLINO - 20 maggio. Antriche 193 1/2, Lombardi 113 3/4, Mobiliare 177 1/4, Rendita italiana 60 1/8, Banca franco-italiana 50 1/4, Rendita turca 50 1/4

BORSA DI LONDRA - 20 maggio. Consolidato inglese 93 5/8, Rendita italiana 61 7/8, Turco 52 1/2, Spagnuolo 20 1/4

BORSA DI PARIGI - 20 maggio. Prestito francese 5 0/0 87 5/8, Rendita id. 5 0/0 54 3/8, Id. id. 5 0/0 86 3/4, Id. italiana 5 0/0 63 10, Id. id. 63 10, Consolidato inglese 93 5/8, Ferrovie Lombardo-Veneto 433 - 432 -

BORSA DI VIENNA - 20 maggio. Mobiliare 300 - 300 -, Lombardi 188 - 187 -, Banca anglo-austriaca 206 - 224 -, Antriche 329 - 300 -, Banca Nazionale 206 - 224 -, Napoleoni d'oro 8 80 - 8 72 -, Cambio su Parigi 43 80 - 42 80 -, Cambio su Londra 110 75 - 109 50 -, Rendita austriaca 72 75 - 72 75 -, Id. id. in carta 68 50 - 68 25 -, Banca italo-austriaca 115 - 106 -, Rendita italiana 5 0/0 115 15 -

BORSA DI FIRENZE 21 maggio. Rendita 5 0/0 73 3/8, Napoleoni d'oro 23 22 1/2, Londra 3 mesi 28 96 1/2, Francia, a vista 115 15, Prestito Nazionale 904 -, Azioni Tabacchi 2427 1/2, Obbligazioni Tabacchi 423 -, Azioni della Banca Naz. (nuove) 231 50, Ferrovie Meridionali 423 -, Obbligazioni id. 231 50, Buoni id. 423 -, Obbligazioni Ecclesiastiche 423 -, Banca Toscana 1710 -, Credito Mobiliare 1186 1/2, Banca Italo-Germanica 496 -, Banca Generale 435 -

MINISTERO DELLA MARINA. UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO. Firenze, 20 maggio 1873 (ore 17 17). Cielo generalmente nuvoloso con nebbie in vari punti dell'Italia meridionale. Mare agitato a Brindisi, Massima e presso Trapani. Mossa nel rimanente del Mediterraneo. Venti sud e sud ovest deboli nell'Italia superiore e media. Venti di nord deboli nelle provincie napoletane, forti in Sicilia. Barometro alzato fino a 4 mill. da Aosta a Camerino, abbassato di altrettanto in Sicilia. Stazionario altrove. Nelle ultime 24 ore pioggia ad Aosta ed in alcuni paesi del centro della penisola. Questa notte greco tramontana forte a Porto Empedocle. Continuerà in generale tempo vario, ed è probabile peggiori nell'estremo sud d'Italia, ove sono anche a temersi colpi di ve'to.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO Addì 19 maggio 1873. Barometro 759 7, Termometro esterno 15 2, Umidità relativa 76, Umidità assoluta 9 83, Anemoscopio NE. 9, Stato del cielo 5. piccoli cirri, 2. nuvoloso, 0. coperto, 9. chiaro, un po' nebb.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO Addì 20 maggio 1873. Barometro 760 5, Termometro esterno 13 3, Umidità relativa 74, Umidità assoluta 8 40, Anemoscopio N. 3, Stato del cielo 6. picc. cirri, 2. nuvoloso, 0. leggerm. coperto, 0. piovre.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del di 21 maggio 1873. VALORI: Rendita Italiana 5 0/0, Banca Nazionale, Banca Generale, Banca Italo-Germanica, Banca Austro-Italiana, Banca Industriale e Commerciale, Azioni Tabacchi, Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali, Società Romana delle Miniere di ferro, Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas, Titoli provvisori della Gas di Civitavecchia, Credito Immobiliare, Compagnia Fondiaria Italiana. CAMBI: Ancona, Bologna, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Venezia, Parigi, Marsiglia, Lione, Londra, Augusta, Vienna, Trieste. OSSERVAZIONI: Pressi fatti del 5 0/0: 72 75 cont.; 72 80, 72 75 fine corr.; Prestito Romano, Rothschild 74 05; Banca Generale 540 cont.; 540, 540, 540, 541, 541 50, 542 fine corr.; Banca Italo-Germanica 492, 493, 495 fine corr.; SS. FF. Romanae 111 fine corr.

R. INTENDENZA PROVINCIALE DI FINANZA IN VENEZIA

AVVISO D'ASTA (N° 322) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3849.

Si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno di giovedì 29 maggio 1873, in una delle sale della R. Intendenza di finanza suddetta, alla presenza d'uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infrascripti, rimasti inventurati al precedente incanto tenuto in Venezia il giorno 8 maggio sottoindicato.

gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale. 4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'asta. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbastolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace. 5. Si procederà all'aggiudicazione quando anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'asta. 6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 2862. 7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma necessaria in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione. Le spese di stampa e di affissioni del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti inventurati. 8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antime, alle ore 3 pom. nell'ufficio della divisione V della R. Intendenza suddetta. 9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione. 10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, cens, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta. AVVERTENZE. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, ed allontanassero gli accertati con promesse di danaro o con altri mezzi a violenze che di froda, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Condizioni principali. 1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto. 2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso fu delegato, la sua offerta in plico suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lire 50. 3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal deposito del decimo del prezzo per il quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato. Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella

Table with columns: N° progressivo dei lotti, N° della tabella corrispondente, COMUNE in cui sono situati i beni, PROVENIENZA, DESCRIZIONE DEI BENI (Denominazione e natura), SUPERFICIE (in misura legale, in antica misura locale), PREZZO (d'incanto), DEPOSITO (per cauzione delle offerte, per le spese e tasse), PREZZO presunto delle scorte vive e morte ed altri mobili, Precedente ultimo incanto.

P. N. 29037.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO.

Essendo rimasto senza effetto l'atto d'incasso per l'appalto dei lavori di rinnovazione e sistemazione del piano stradale della via del Plebiscito, per cui è prevista la spesa di lire 23000 e cent. 45, si fa noto che ad un'ora pomeridiana del giorno 23 corrente, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, sotto la presidenza del S. M. d'Adamo, o chi per esso, si tornerà alla gara dell'asta qualunque sia il numero degli offerenti, giusta l'articolo 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, ed alle seguenti condizioni:

1. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno esibire i documenti comprovanti la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede di aver depositato nella Cassa comunale L. 2307 a garanzia dell'offerta, e presso il sottoscritto L. 600 per le spese di aggiudicazione.
2. Il tempo utile ad esibire mediante schede le migliori offerte, non inferiori all'offerta del 9° e 10° giorno dell'aggiudicazione, resta stabilito ad un'ora pomeridiana del giorno 5 del prossimo giugno.
3. Le spese d'asta e quelle occorrenti pel contratto sono a carico del deliberatario definitivo.
Il piano d'esecuzione, il capitolato speciale e quanto altro vi ha relazione sono ottenibili nella segreteria comunale dalle ore 9 ant. alle 4 pom. di ciascun giorno. Dal Campidoglio, il 19 maggio 1873.

Il Segretario Generale: GIUSEPPE FALCONI.

P. N. 29036.

S. P. Q. R.

Notificazione di vigesima.

La prima graduata d'asta essendosi oggi ottenuta il ribasso di centesimi ottanta per ogni cento lire sulla prevista somma di L. 53,091 e cent. 33 per i lavori di rinnovazione del solido della via e della piazza della Consolazione, si fa noto che il termine utile a presentare le migliori offerte, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, scade ad un'ora pomeridiana del 25 corrente, ferma restando le condizioni espresse nella notificazione pubblicata il 9 corrente mese 1873. Dal Campidoglio il 19 maggio 1873.

Il Segretario Generale: GIUSEPPE FALCONI.



REGIA SCUOLA DI APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI

Il Consiglio comunale di Reggio (Calabria) ha deliberato di nominare col mezzo di un pubblico concorso per titoli ed esame scritto ed orale un ingegnere vice-direttore tecnico dell'Ufficio tecnico comunale con l'anno assegnato di lire 2500, ed un ingegnere aggiunto con l'anno assegnato di lire 2000, o la Giunta, cui incombe la esecuzione, ha stabilito che si proceda al detto pubblico concorso nella Scuola di applicazione per gli ingegneri, sita in Napoli alla strada del Salvatore, n. 50, da una Commissione che il direttore di detta Scuola ha avuto invito di nominare. Per lo adempimento di cotale deliberazione si fa noto al pubblico che le domande dei concorrenti saranno ricevute dalla segreteria della indicata Scuola fino a tutto il giorno 31 del corrente mese di maggio, nel quale giorno si chiuderà la iscrizione al concorso di cui si parla. Ogni concorrente dovrà unire alla domanda l'atto di nascita, il certificato di moralità, la laurea d'ingegnere ed i titoli di merito che lo assistono. Il programma compilato dalla Giunta comunale pel concorso di cui si parla è qui appresso trascritto.

Programma dell'esame scritto ed orale per la nomina di un ingegnere vice-direttore e di altro ingegnere aiutante presso l'Ufficio tecnico comunale di Reggio Calabria.
1. Costruzione stradale. - Strada ordinaria - Strada di città - Manutenzione delle strade.
2. Costruzione dei ponti. - Ponti in muratura - In pietra - In legno - In metallo - Fondazione ed operaie dei lavori.
3. Costruzioni civili.
4. Costruzioni idrauliche e marittime.
5. Idraulica rurale. - Distribuzione delle acque nella città.
6. Fisica applicata al riscaldamento ed alla ventilazione degli edifici.
7. Operazioni geodetiche ed idrauliche.
8. Leggi e regolamenti sul servizio delle opere pubbliche.
Ingegnere aiutante.
1. Costruzioni stradali. - Strade ordinarie - Strade di città - Manutenzione delle strade.
2. Costruzioni civili.
3. Idraulica.
4. Operazioni geodetiche.
5. Disegno. - Architettura - Topografia.

AVVERTENZE.

1. Per l'ingegnere vice-direttore l'esame del N. 1 al N. 4 consisterà nella compilazione di due progetti completi, corredati dai disegni sopra temi dati dalla Commissione da presentarsi nel tempo da essa stabilito, o quello dal N. 5 a 8 nella soluzione di due questioni proposte dalla Commissione.
2. Per l'ingegnere aiutante l'esame consisterà nella compilazione di un progetto sia di carattere civile che di costruzioni stradali, secondo che meglio erederà la Commissione, e nella soluzione di questi suoi temi materia sopra indicate.
3. L'esame orale potrà per l'ingegnere vice-direttore che per l'ingegnere aiutante si aggirerà nella soluzione di questi relativi a tutte le materie precedentemente indicate per ciascuna posto.
Agli esami si darà cominciamento il giorno di martedì 3 del venturo mese di giugno nella indicata locale della Scuola di applicazione per gli ingegneri alle ore 8 ant. precise, nella quale ora si procederà all'appello nominale dei concorrenti debitamente iscritti, con dichiarazione che chiunque non risponderà a questo appello sarà escluso dall'esame cui si riferisce il presente manifesto. Napoli, 17 maggio 1873.

Il Segretario: LUIGI MASCOLLI.

Sessione II, N. 3220-6501.



INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Amministrazione del Demanio e delle Tasse. Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793, estesa alla provincia di Roma con R. decreto del 25 novembre 1870, n. 6060. Si fa noto che, essendo rinasciuta infruttuosa il primo incanto tenutosi il giorno 15 corrente mese, alle ore dieci antimeridiane del giorno 21 giugno p. v., in una delle sale di questa Intendenza, avanti all'Intendente o chi per esso, si procederà ad un secondo incanto per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infrascripti, con dichiarazioni che vendendosi vano anche il secondo esperimento i beni saranno venduti a trattativa privata.

Table with 3 columns: Indicazione dei beni posti in vendita, Valore stimativo sul quale viene aperta l'asta, Somma da depositarsi da ciascun concorrente. Includes items like 'Casa in Albano in via del Corso' and 'Fabbricato in Ostia'.

L'asta sarà aperta sul valore stimativo di ciascun lotto nella somma sopraddetta, ed ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 100 per lotto 1, di L. 25 per lotto 2, e di L. 10 per lotto 3. Il prezzo dello stabile dovrà essere pagato in cinque rate eguali per lotto 1 ed in 10 rate per gli altri lotti, e la prima rata dovrà essere pagata fra 15 giorni dall'atto dell'aggiudicazione, e le altre fra un anno d'intervallo dall'un'altra col frutto scalfari alla ragione del 5 per 100. Sarà dato l'abbono del 7 per cento sulle rate che si anticiperanno a saldo del prezzo entro 15 giorni dalla data dell'aggiudicazione, e l'abbono del 3 per cento sarà accreditato sull'anticipazione delle rate successive entro due anni dalla medesima data.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Situazione a tutto il 30 Aprile 1873, col confronto di quella al 31 Marzo 1873.

Table showing financial data for Cassa Centrale di Risparmj e Depositi di Firenze. Columns include Titoli, Al 31 Marzo 1873, Al 30 Aprile 1873, and sub-columns for Attivo and Passivo.

Dalla Ragioneria della Cassa centrale di Risparmj e Depositi - Firenze, il 12 maggio 1873. Il Primo Ragioniere F. PINOCCI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

AVVISO D'ASTA. Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Menfi, a rischio e pericolo del decaduto appaltatore signor Balassarre Todaro.

Si fa noto quanto segue:
1. Gli incanti avranno luogo addì 8 giugno 1873 per mezzo di offerta segreta presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento generale di contabilità approvato col R. decreto 4 settembre 1870, num. 5852, e l'asta sarà aperta a mezzogiorno in punto.
2. L'appalto si fa per due anni e cinque mesi, cioè dal 1° agosto 1873 al 31 dicembre 1875.
3. Il canone dell'appalto su cui sarà tenuta l'asta è per la somma di L. 20,000 per anno.
4. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla sua scheda d'offerta la prova d'aver depositata a garanzia della medesima nella locale tesoreria provinciale la somma equivalente al decimo dell'importo complessivo del canone sul quale si aprono gli incanti, cioè L. 2000; e la cauzione definitiva che dovrà poi prestarsi dall'aggiudicatario dovrà essere uguale al sei decesimi del canone annuale sul quale seguirà l'aggiudicazione definitiva.
5. L'offerente dovrà nella scheda pure indicare il domicilio legale da lui eletto nella Girgenti. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.
6. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà comunicata dal Ministero all'intendenza di finanza.
7. Presso l'intendenza e le sottoprefetture di Bivona e Sciacca sono ottenibili i capitoli d'incanto regolati l'appalto.
8. L'appaltatore che assume l'appalto dovrà provvedere anche alla riscossione delle addizionali dei dazi di consumo, dividendo col comune le spese di riscossione secondo i preventivi stipulati a termini degli art. 5 e 12 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 dell'allegato L. alla legge 11 agosto 1870, n. 6784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi di consumo approvato col R. decreto 25 agosto 1870, n. 5940, e dei capitoli d'opera.
9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 22 giugno 1873, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte di aumento non inferiore al ventesimo, a termine dell'art. 93 del suddetto regolamento di contabilità generale dello Stato.
10. Qualora in tempo utile venisse presentata offerta d'aumento ammissibile, si procederà a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo alla pubblicazione di altro avviso per un nuovo incanto definitivo col metodo dell'astuzione delle candele.
11. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termine dell'art. 5 dei capitoli d'opera.
12. La definitiva approvazione del contratto è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
13. Il presente sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e pubblicato in tutti i comuni della provincia. Girgenti, il 5 maggio 1873.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MESSINA

AVVISO D'ASTA. Alle ore 12 meridiane di mercoledì 23 corrente maggio, nell'ufficio della prefettura di Messina, avanti l'illustrissimo signor prefetto e un consigliere suo delegato, si procederà all'incanto per lo

Appalto della costruzione di un nuovo fabbricato ad uso di dogana sul piano di Terranova in Messina. L'asta seguirà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, giusta le norme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, in base al relativo quaderno d'oneri, e al prezzo di L. 399,747. I lavori tutti per la costruzione del nuovo fabbricato dovranno eseguirsi secondo il progetto 18 gennaio 1873, formulato da questo Corpo Reale del Genio civile, ed approvato dal Ministero delle finanze, Direzione Generale delle Gabelle, e essere portati a termine nello spazio di mesi ventuno a decorrere dalla data del verbale relativo alla consegna dei lavori medesimi. Saranno in corso d'opera fatti pagamenti in acconto all'imprenditore per rate di L. 15,000 a misura dei corrispondenti avanzamenti di lavoro, regolarmente eseguiti. L'ultima rata sarà pagata dopo la finale collaudazione. L'appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà presentare un supplemento o fidejussore ben visto dal presidente all'asta, quale supplemento resterà solidariamente obbligato col cesionario all'adempiimento degli impegni assunti. Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno: A) Presentare sul tavolo della presidenza all'atto dell'incanto, debitamente sottoscritto e suggellate, le rispettive offerte in carta da bollo di L. 10. B) Produrre un certificato di moralità di recente data, rilasciato dall'Autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente, o un attestato di un ingegnere governativo, vidimato dal prefetto, di data non anteriore a sei mesi, contenente che lo aspirante o il suo incaricato ha le cognizioni e capacità necessarie per l'esecuzione e la direzione dei lavori in parola. C) Esibire la ricevuta della Cassa della tesoreria provinciale, dalla quale risulta il fatto depositato interinale di L. 15,000 in moneta metallica o in biglietti di banca o in rendita del Debito Pubblico, valutata secondo il corso di Borsa nel giorno del deposito. La cauzione definitiva è di L. 40,000, e dovrà darsi nel modo sopra prescritto per quella provvisoria. Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso questa prefettura. Il termine utile per la presentazione delle offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso del seguito deliberamento. Le condizioni d'appalto ed il progetto delle opere sono visibili nell'ufficio della Prefettura, Divisione terza. Rimangono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alle aste ed al contratto. Messina, 3 maggio 1873.

Il Segretario: GALBO.

N. 14735.



REGIA PREFETTURA DI ROMA

Lavori al porto di Civitavecchia per L. 17,180.

Avviso d'asta. Nel giorno 26 maggio corrente, alle ore 10 ant., davanti l'illustrissimo signor prefetto o suo delegato, nella prefettura di Roma, si terrà pubblico incanto per lavori urgenti da eseguirsi nel porto di Civitavecchia, descritti nella perizia e capitolato redatti dal Genio civile governativo in data del 14 febbraio 1873.

AVVERTENZE. 1. L'asta sarà tenuta colle formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870. Si delibererà l'asta ad estinzione di cassa della vergine, la quale sarà aperta nella somma equivalente di L. 17,180. 2. Dovranno gli aspiranti presentare un certificato d'identità al lavoro, rilasciato dal Genio civile di data non anteriore a sei mesi al giorno dell'asta. 3. Dovranno pure rilasciare la somma di L. 800 in denaro e biglietti di banca per cauzione provvisoria del contratto e spese del medesimo. 4. Il deliberatario dovrà prestare all'atto della stipulazione la cauzione definitiva del decimo della somma per la quale saranno definiti i lavori; questa somma potrà essere consegnata a denaro o in biglietti di banca e di titoli di consorzio Italiano ragguagliati al valore di Borsa verificatosi nel giorno precedente alla stipulazione. 5. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 90 giorni naturali consecutivi da computarsi da quello della consegna, sotto pena di una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo. 6. I pagamenti della somma colla quale vennero deliberati i lavori saranno fatti in 4 rate uguali; la 1° eseguita un quarto dei lavori, la 2° dopo l'esecuzione della metà, la 3° dopo completi tre quarti dei medesimi, la 4° dopo ultimati e collaudati i lavori suddetti. Nelle prime tre rate i pagamenti saranno fatti colle condizioni e modalità portate dall'art. 23 del capitolato generale per gli appalti dei Lavori Pubblici di conto dello Stato approvato con decreto del 21 agosto 1870. 7. Nell'esecuzione dei lavori dovranno osservarsi tutte le condizioni portate dalla perizia e dal capitolato suddetti i quali trovansi depositati in quest'ufficio e saranno ottenibili a chiunque. 8. Tutte le spese d'asta, avvia di pubblicazione, tasse e contrate sono a carico del deliberatario. 9. Il termine utile per presentare l'ulteriore ribasso della vigesima, in caso di delibera, è fissato fino alle ore 11 antimeridiane del giorno 31 del mese corrente. Roma, 19 maggio 1873. Per l'Ufficio di Prefettura: C. AVV. PIANI.

DELIBERAZIONE. 2508 (1° pubblicazione). Per tutti gli effetti di legge e specialmente in esecuzione al disposto dell'articolo 111 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5243, a cura degli interessati si rende di pubblica ragione il decreto in data 14 maggio 1873 pronunciato in camera di consiglio dal tribunale civile di Perugia del tenore seguente: Il tribunale di Perugia composto dai signori Pellegriani Pellegriani, presidente e Cesare Galassi, giudice relatore, Francesco Paolo D'Ambrò, giudice relatore, ha pronunciato in camera di consiglio la seguente deliberazione: Udita la relazione del giudice delegato e vista la domanda e gli atti nonchè il parere del Pubblico Ministero: Attesochè il debitore Francesco Costantino, della polizza num. 868 del 6 agosto 1864 fu fatto dalla Direzione della Società anonima delle strade ferrate livornesi per indebiti di appropriazione devota a Paolo Zeffirino Mazzi del fu Gio. Battista di Lisciano; Attesochè dal certificato dell'ufficiale dello stato civile risulta che Zeffirino Mazzi si morì in Lisciano Nicose il 17 dicembre 1869; Attesochè per testamento del notaio di Magione del 19 gennaio 1869 il Mazzi ora defunto lasciò a Paolo Zeffirino Mazzi, Edoardo e Concetta, tutto di presente maritato, la sola quota legittima, istituendo eredi universali a parti uguali i quattro figli suoi naturali, Paolo, Zeffirino, Edoardo e Concetta, tutti minorenni, e Angelina tuttora minorenni; Attesochè dall'atto di notorietà, compilato innanzi al pretore di Magione a termini dell'articolo 207 del regolamento 8 ottobre 1870 sull'amministrazione della Cassa di depositi e prestiti si deduce che oltre quello suddetto non esistono altri testamenti del Mazzi, e gli unici avanti diritto alla eredità del medesimo sono i sette figli di sopra menzionati, dei quali lo stesso defunto sarebbe stato legittimamente erede; Attesochè consta in realtà che con atto per notaro Monteperecci di Tuoro le tre figlie riservatarie Concetta, Edoarda e Lucia debbono e autorizzano a Paolo Zeffirino Mazzi, hanno dichiarato che esse non hanno alcun diritto sulle somme depositate delle quali si tratta. E però il deposito risultante dalla polizza num. 868, deve pagarsi ai costui quattro figli maschi, dei quali essendo tuttavia minorenni Angelina, Concetta e Edoarda, esse debbono essere pagate col vincolo del rimpiego; Per questi motivi: Visti gli articoli 58, 102 e seguenti regolamento suddetto e dichiarata che la metà spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeffirino Mazzi per nome Francesco Costantino, Giovanni Battista ed Angelo Mazzi, la quarta parte spettante a Zeffirino Mazzi, del fu Gio. Battista domiciliato mentre era vivo a Lisciano Nicose, sul deposito di lire diecimila, successivamente a morte del detto Zeff